

Conto corrente bancario - modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - modalità telematica – legittimità - CIV (commissione istruttoria veloce) - istruttoria e criteri - assenza di prova- illegittimità (d.lgs. n. 385/1993, art. 118).

La messa a disposizione da parte dell'intermediario di modalità telematiche per le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni di un contratto bancario, se accettata dal cliente, è pacificamente ritenuta dall'ABF coerente con il dettato normativo. L'assenza di prova in ordine all'esecuzione della prevista attività istruttoria ai fini della applicazione della CIV ne determina l'illegittimità. (MDC)

FATTO

La società ricorrente deduce di essere stata titolare del conto corrente di corrispondenza n. **302 presso l'intermediario resistente e lamenta l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di costi e voci commissionali per l'importo complessivo di euro 46.521,35. In particolare, con l'odierno ricorso dd. 31.03.2022, la ricorrente chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso dei seguenti importi: euro 24.374,507 a titolo di interessi passivi intra-fido dal 1.8.2011 al 30.06.2019 e ritenuti illegittimamente addebitati poiché conteggiati sulla base di un'aliquota che avrebbe subito nel tempo una serie di variazioni peggiorative non correttamente comunicate e/o pattuite con il cliente; euro 19.236,86 a titolo di voce commissionale denominata "Corrispettivo disponibilità creditizia" (CDC) applicata dal 1.07.2011 al 30.06.2019 e ritenuti illegittimamente addebitati poiché la CDC sarebbe stata conteggiata sulla base di un'aliquota che avrebbe subito nel corso del tempo una serie di variazioni peggiorative non correttamente comunicate e/o pattuite con il cliente; euro 2.910,00 a titolo di Commissione di istruttoria veloce (CIV) dal IV trimestre 2012 al II trimestre 2018 e ritenuti illegittimamente addebitati poiché la commissione sarebbe stata applicata in maniera automatica dalla banca, senza che venisse svolta un'effettiva attività istruttoria.

Costituitosi con controdeduzioni dd. 16.05.2022, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente che il diritto della banca ad esercitare lo *ius variandi* ai sensi dell'art. 118 TUB è stato pattuito tra le parti nel contratto di conto corrente (cfr. all. 1 alle controdeduzioni). Deduce inoltre che, in data 26.10.2010, le parti concludevano la pattuizione denominata "Contratto portale servizi telematici", con cui la società ricorrente accettava di ricevere le comunicazioni relative al conto **302 in via telematica (cfr. all. 3 alle controdeduzioni). A tal proposito la banca eccepisce che tutte le variazioni relative ai tassi debitori intra-fido e alla CDC di cui la società ricorrente lamenta la mancata comunicazione sono state inoltrate tramite il suddetto portale, come dimostrato dalle schermate interne (cfr. all. 4 alle controdeduzioni). Inoltre, tali variazioni sono state oggetto di una esplicita contrattualizzazione tra le parti in data 30.06.2016, quando queste hanno sottoscritto un'addenda al contratto di conto corrente (cfr. all. 5 alle controdeduzioni). In tema di CIV, infine, l'intermediario eccepisce di aver applicato la voce commissionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal contratto. Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con repliche dd. 10.06.2022 la società ricorrente ha precisato le domande già formulate, escludendo pretese relative ad importi addebitati successivamente all'addenda contrattuale dd. 30.06.2016 prodotta dalla controparte. Per quanto riguarda la domanda relativa agli interessi intra-fido, la ricorrente limita quindi la propria richiesta all'accertamento del diritto al rimborso di quanto illegittimamente addebitato a titolo di interessi a far data dal 1.08.2011 e sino al 30.06.2016, per un minor importo complessivo di euro 15.725,10. Anche per quanto riguarda la voce commissionale CDC, la ricorrente limita la propria domanda alle commissioni applicate tra il 1.07.2011 e il 30.06.2016, per il minor importo di euro 12.166,44 di addebiti asseritamente illegittimi. Inoltre, la ricorrente contesta la valenza probatoria del doc. 4 allegato dall'intermediario resistente a comprovare la trasmissione delle proposte di modifica unilaterale oggetto del ricorso tramite il portale dei servizi telematici. Inoltre, il tenore di tali comunicazioni violerebbe – nella tesi della ricorrente – l'art. 118 TUB, nella parte in cui il modo in cui sono presentate all'utente non renderebbe manifesta la natura delle stesse e sarebbe stata omessa la dicitura "Proposta di modifica unilaterale di contratto".

Nelle controrepliche dd. 11.07.2022 l'intermediario eccepisce la natura consulenziale delle domande *ex adverso* avanzate, per come precisare nelle repliche, attesa la "totale inattendibilità" dei nuovi conteggi presentati. Eccepisce, inoltre, che le comunicazioni fornite dalla banca alla cliente sono conformi alle prescrizioni dell'art. 118 TUB, atteso che la dicitura prevista *ex lege* è stata correttamente riportata anche nel testo delle stesse (cfr. all. 2 alle controdeduzioni).

DIRITTO

La vicenda portata all'attenzione dell'Arbitro con l'odierno ricorso attiene all'addebito asseritamente illegittimo sul conto corrente n. **302 di importi a titolo di interessi debitori intra-fido e di voci commissionali CDC e CIV.

Preliminarmente dev'essere disattesa in quanto formulata tardivamente l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente in sede di controrepliche circa la consulenzialità della domanda della ricorrente (cfr. Disposizioni ABF, sez. VI, par. 1 secondo cui "[r]esta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell'atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni").

Venendo alla prima doglianza avanzata nell'odierno ricorso, la ricorrente lamenta che le siano state illegittimamente applicate delle variazioni peggiorative rispetto al tasso originariamente pattuito e applicato per il calcolo degli interessi debitori intra-fido (in particolare variazioni con decorrenza al 1.08.2011, al 6.12.2011, al 6.10.2012 e al 7.04.2014). Tali variazioni peggiorative del tasso sarebbero illegittime in quanto mai comunicate dalla banca al cliente e avrebbero comportato l'addebito tra il 1.08.2011 e il 30.06.2016 (periodo in relazione quale la ricorrente ha ritenuto di limitare le proprie domande in sede di repliche) di importi per complessivi euro 15.725,70.

Sul punto della mancata comunicazione, l'intermediario eccepisce l'esistenza dell'accordo denominato "Contratto portale servizi telematici", in essere tra le parti a far data dal 26.10.2010 e prodotto *sub* all. 3 alle controdeduzioni. Deduce l'utilizzo di tale canale telematico per l'invio alla cliente delle comunicazioni relative alle suddette modifiche

unilaterali dei tassi debitori (cfr. all. 4 alle controdeduzioni). L'intermediario allega evidenze dell'avvenuta comunicazione tramite il portale delle modifiche sopra richiamate e i log di caricamento delle comunicazioni (cfr. doc. denominato "File log caricamento comunicazione" allegato alle controrepliche). La ricorrente contesta, infine, che la procedura di comunicazione impiegata dall'intermediario sia idonea a integrare i requisiti di cui all'art. 118 TUB.

Rileva preliminarmente il Collegio che, dall'analisi della documentazione contrattuale versata in atti, e, in particolare, del contratto di c/c n. **302, risulta prevista la possibilità per la banca di variare unilateralmente le condizioni contrattuali mediante clausola oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 118 TUB (cfr. contratto prodotto sub all. 1 alle controdeduzioni, art. 13 commi 2 e 4). Risulta altresì *per tabulas* il consenso prestato dalla ricorrente con la pattuizione dd. 26.10.2010 alla trasmissione telematica di proposte di modifica unilaterale di contratto.

Com'è noto la prova dell'invio e dell'effettiva ricezione della comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 TUB grava sull'intermediario. L'orientamento dell'ABF considera la messa a disposizione di tali comunicazioni attraverso canali telematici pacificamente coerente con il dettato normativo, tenuto conto che lo stesso non prevede particolari formalità a riguardo (cfr. *ex multis* Collegio di Roma, dec. 19670/21, Collegio di Milano, dec. 9682/17). Nel caso di specie il Collegio ritiene che l'intermediario abbia adeguatamente dimostrato di aver ottenuto il consenso del cliente per utilizzo del canale telematico di comunicazione. La banca ha altresì impiegato per l'inoltro delle comunicazioni la dicitura "*Documento di sintesi e prop. mod. unilat.*", idonea a rendere edotto il ricevente della natura delle stesse ai sensi dell'art. 118 TUB, oltre ad aver riportato nelle comunicazioni in evidenza la dicitura "Proposta di modifica unilaterale di contratto effettuata ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385".

Le considerazioni appena svolte valgono altresì con riguardo alla doglianza relativa all'applicazione della commissione CDC, che Questo Collegio parimenti respinge. Anche tali modifiche peggiorative del tasso di calcolo della voce commissionale di cui la ricorrente lamenta l'illegittimità (variazione a far data dal 1.07.2011, dal 1.10.2012 e dal 30.03.2015) sono infatti state comunicate telematicamente alla cliente, come da documentazione versata in atti dall'intermediario resistente, e con le stesse modalità descritte *infra*.

Merita, invece, accoglimento la doglianza sollevata dalla ricorrente relativa agli importi addebitati a titolo di CIV dal IV° trimestre 2012 al II° trimestre 2018, per un ammontare complessivo di euro 2.910,00. Infatti, il Collegio rileva che l'intermediario non ha prodotta alcuna evidenza attestante le procedure automatizzate adottate per il calcolo della CIV, contrariamente all'obbligo normativo che grava sulla banca ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. a) della Delibera CIRC n. 644 del 30 giugno 2012. Per consolidato orientamento dell'ABF (cfr. *ex multis* Collegio di Milano, dec. 7439/21), la CIV può dirsi legittimamente applicata solo quando l'intermediario dimostri l'effettivo svolgimento di attività istruttoria in caso di sconfinò, l'effettivo sostenimento di un costo per tale attività, la coerenza tra il costo sostenuto e la commissione. Nel caso di specie, tenuto conto che l'intermediario non ha fornito alcuna prova della legittima applicazione della CIV, la domanda della ricorrente va accolta e il Collegio accerta il diritto di quest'ultima ad ottenere il rimborso di quanto illegittimamente addebitato a titolo di CIV tra il IV° trimestre 2012 e il II° trimestre 2018 a valere sull'operatività del c/c n. **302.

P, Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione (...omissis...)